



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

13
2020


QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO L'ESSERE PER L'ALTRO
a cura di
Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

MASSIMILIANO COCOLA

L'informazione societaria tra riconoscimento formale e
morale dell'individuo



ISBN: 978-88-945030-0-5

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

13
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

IDENTITÀ, PLURALITÀ, DIVERSITÀ.
IL RICONOSCIMENTO, OVVERO
L'ESSERE PER L'ALTRO

a cura di

Riccardo Pagano e Adriana Schiedi

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
30 giugno 2020
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito [https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-
giuridici-ed-economici/edizioni-digitali](https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali)
ed è composto di 384 pagine.

ISBN 978-88-945030-0-5

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

E' istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie

modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di refe raggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

AUTORI	12
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	16
GABRIELLA CAPOZZA <i>Soggetto e società nella commedia L'abito nuovo di Pirandello ed Eduardo</i>	18
ALESSIO CARACCILO <i>Il lavoro dello straniero tra diritti di cittadinanza ed inclusione sociale</i>	30
VALERIA CASTELLI <i>L'analisi interpretativa delle norme come strumento di tutela e riconoscimento di fattispecie giuridiche minori</i>	42
PAOLO CIOCIA <i>Diritti e responsabilità della persona verso l'altro: le nuove dimensioni del legame solidaristico nella legislazione "promozionale" ambientale</i>	48
MASSIMILIANO COCOLA <i>L'informazione societaria tra riconoscimento formale e morale dell'individuo</i>	58
CLAUDIO D'ALONZO <i>La posizione dei soci nell'organizzazione della società</i>	66
BARBARA DE SERIO <i>Un viaggio nell'infanzia per riconoscere il valore della relazione</i>	76
MARCO DEL VECCHIO <i>Identico a chi? Breve excursus nel dualismo identitario</i>	86
GABRIELE DELL'ATTI <i>Il criterio di ragionevolezza nella legislazione emergenziale in materia di riunioni assembleari come viatico per il riconoscimento reciproco: primi spunti di riflessione</i>	98
IVAN FORTUNATO, LUANA MONTEIRO <i>Depictions of affectivity: a look at the perspective of philosophy, psychology and teaching practice</i>	106

MINO IANNE <i>«Gli uomini eccellenti sono amici fra loro»: il bíos pitagorico come essere per l'altro</i>	118
MICHELE INDELLICATO <i>Paul Ricoeur: l'alterità nel cuore della persona</i>	136
ROSA INDELLICATO <i>Identità e diversità: il problema del riconoscimento della persona portatrice dell'universale</i>	148
IGNAZIO LAGROTTA <i>La responsabilità costituzionale intergenerazionale come dovere e limite all'azione delle generazioni presenti sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie</i>	166
CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO <i>Giovani in cerca di riconoscimento: principio di uguaglianza e politiche fiscali per la redistribuzione generazionale</i>	178
PAOLA MARTINO <i>Il duello e la gratitudine. Ripensare la relazione educativa attraverso l'ermeneutica del sé e il parcours del riconoscimento di Paul Ricœur</i>	186
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Clarorum virorum laudes atque virtutes: dalla nascita dell'epica a Virgilio</i>	196
FEDERICA MONTELEONE <i>"Diversi" eppure "uguali". Identità, diversità e riconoscimento alle origini dell'Europa</i>	210
RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI <i>Formazione e sviluppo dell'identità. Per una competenza pedagogica dell'insegnante</i>	228
GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE <i>Mutilazioni genitali e dinamiche medico-legali</i>	246
SALVATORE ANTONELLO PARENTE <i>Strumenti di fiscalità ambientale e solidarietà intergenerazionale</i>	254
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Principio di solidarietà e tutela della salute nell'era Covid-19</i>	278
FILOMENA PISCONTI <i>Emergenza, diritti e soccorso in mare nella dialettica tra autorità e libertà</i>	290
ANDREA PORCARELLI <i>Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"</i>	300
ANGELICA RICCARDI <i>Disabilità e non discriminazione. L'evoluzione della regolazione dell'unione</i>	312

MARIA BENEDETTA SAPONARO	
<i>Identità e sviluppo morale</i>	320
MAURIZIO SOZIO	
<i>Il lato oscuro dell'infosfera identità e comunicazione digitale</i>	334
MARIA LAURA SPADA	
<i>L'inclusione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati</i>	344
PIERLUCA TURNONE	
<i>Identità e alterità nella prospettiva heideggeriana. Un contributo per la pedagogia ermeneutica</i>	358
ANTONIO ZINGARELLI	
<i>Riconoscimento, linguaggio, democrazia</i>	372
ADRIANA SCHIEDI	
<i>Postfazione</i>	382

GLI AUTORI

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ALESSIO CARACCILOLO – *Dottore di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

VALERIA CASTELLI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MASSIMILIANO COCOLA – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

CLAUDIO D'ALONZO – *Ricercatore di Diritto Commerciale, Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"*

BARBARA DE SERIO – *Professore Associato di Storia della pedagogia, Università di Foggia*

MARCO DEL VECCHIO – *Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

GABRIELE DELL'ATTI – *Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IVAN FORTUNATO – *Professore effettivo dell'Istituto Federale di San Paolo, Itapetininga, San Paolo, Brasile*

MINO IANNE – *Dottore di Ricerca in Filosofia antica, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Assegnista di Ricerca di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

IGNAZIO LAGROTTA – *Professore Aggregato di Diritto pubblico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

PAOLA MARTINO – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Salerno*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

LUANA MONTEIRO – *Dottoranda in Education, Università statale di san Paolo (UNESP), San Paolo, Brasile*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Esegese delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE – *Specialista in medicina legale e delle assicurazioni - Coordinatore sanitario e Responsabile medico di RSA*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore a tempo determinato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FILOMENA PISCONTI – *Dottoranda di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo, Università di Bari Aldo Moro*

ANDREA PORCARELLI – *Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Padova*

ANGELICA RICCARDI – *Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA BENEDETTA SAPONARO – *Ricercatore a tempo indeterminato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ADRIANA SCHIEDI – *Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MARIA LAURA SPADA – *Professore Aggregato di Diritto dell'esecuzione civile, Università di Bari Aldo Moro*

PIERLUCA TURNONE – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ANTONIO ZINGARELLI – *Dottorando di Ricerca in Diritti, Economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

Massimiliano Cocola

L'INFORMAZIONE SOCIETARIA TRA RICONOSCIMENTO FORMALE E
MORALE DELL'INDIVIDUO*

ABSTRACT	
La centralità sistematica, in ambito societario, dall'informazione è tale coinvolgere la sfera d'interesse del singolo, come socio e consociato. Attraverso alcune riflessioni sulla collocazione sistematica dell'informazione nel diritto societario contemporaneo, ci si propone di interpretare l'informazione come strumento di realizzazione dell'interesse socio-economico dell'individuo, in una prospettiva di interrelazione tra diritto, economia ed etica.	The systematic role, in corporate law, of information is such as to involve the sphere of interest of the individual, as a shareholder and affiliate. Through some reflections about the systematic placement of information in contemporary corporate law, the aim is to interpret information as a tool for realizing the individual socio-economic interest, in a perspective of interrelation between law, economics and ethics.
Informazione societaria – diritto d'informazione – interesse socio-economico	Company information – right of information – social and economic interest

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La collocazione sistematica dell'informazione nel diritto societario. – 3. Il diritto d'informazione come strumento di riconoscimento dell'individuo. – 4. Brevi riflessioni sul rapporto necessario tra diritto, economia ed etica.

1. Il mercato può essere definito come un coacervo organizzato di informazioni, il cui ottimale funzionamento si realizza anche attraverso l'abbattimento delle asimmetrie informative e delle incertezze di mercato nelle scelte decisionali degli operatori. In questo contesto, la simmetria informativa assume un duplice, ma speculare, ruolo: in una prospettiva economica, funge da fattore di allocazione efficiente delle risorse; mentre, in una prospettiva giuridica, realizza una allocazione equa delle risorse. In questo rapporto tra efficienza ed equità, l'obiettivo del diritto è quello di tutelare gli interessi deboli per *default* informativo attraverso la predisposizione di *default information rules*¹ che riducano le esternalità negative legate alle asimmetrie informative.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ In questo senso E. Bocchini, *In principio erano le informazioni*, in *Giur. Comm.*, I, 2008, p. 48; F. Denozza, *Regole e mercato nel diritto neoliberale*, in M. Rispoli Farina, A. Sciarrone Alibrandi, E. Tonelli (a cura di), *Regole e mercato*, Giappichelli, Torino 2013, p. XV ss. In una prospettiva più

Tale compito necessita di un preliminare inquadramento sistematico dell'informazione, la cui definizione non può prescindere dall'assioma che è proprio sul piano della tutela degli interessi coinvolti che avviene la valorizzazione del rapporto necessario tra diritto, economia ed etica².

Ci si interroga, dunque, fino a che punto l'interesse etico sia in grado di incidere sull'interesse economico dell'investimento, posto che è ormai consolidato che la leva morale opera come vero e proprio *driver* di valore, ed il perseguimento di politiche *no profit*, improntate su logiche di redistribuzione socio-economiche, rappresenta un catalizzatore di investimenti³.

2. È un dato di fatto che, soprattutto quando all'investimento partecipativo non soggiace un interesse esclusivamente economico, i soci (e non solo quelli di controllo o rilevanti) manifestino esigenze informative che sorgono in momenti diversi e non solo in sede di approvazione del bilancio⁴.

Nella dottrina giuscommerciale, l'informazione societaria è stata tradizionalmente concepita in una prospettiva strumentale ad un prototipo normativo autonomamente tipizzato.

In altri termini, l'informazione ha assunto rilevanza nelle dinamiche societarie esclusivamente nella sua dimensione organizzativa, quale mero aggregato tecnico-materiale di flussi conoscitivi ponderati in funzione all'esercizio di un diritto, di una facoltà, di un potere-dovere o di una funzione⁵.

ampia, cfr. P.G. Marchetti, *L'informazione che cambia*, Relazione del 25/02/2012 per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi, Milano, www.unibocconi.it.

² Tutti elementi che per la teoria dell'economia del diritto di A.K. Sen, in *On Ethics and Economics*, Oxford University Press, Oxford 1987, costituiscono modalità ottimali di allocazione delle risorse.

³ In tema di rapporto tra diritto ed economia sociale nella dottrina contemporanea, si rimanda a F. Denozza, *Lo spettro del mitico "ordo": diritto e mercato nel neoliberalismo*, in *Moneta e Credito*, n. 288, 2019, pp. 327 ss. L'autore, rilevando lo scarso contributo dell'ordoliberalismo alle teorie di mercato rispetto al neoliberalismo, tende ad interpretare l'interesse sociale in maniera subordinata all'interesse economico: in una prospettiva di mercato, il primo assume importanza solo ove incida sul secondo.

⁴ In questo senso, U. Tombari, *Le nuove prospettive dell'informazione societaria: il dialogo tra organo amministrativo e soci al di fuori del contesto assembleare*, in U. Tombari (a cura di), *Informazione societaria e corporate governance nella società quotata*, Giappichelli, Torino 2018, p. 3. L'autore, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2422 c.c. e 130 T.U.F., ritiene si possa escludere, *prima facie*, l'esistenza di un diritto del socio di s.p.a. a ricevere informazioni sulla gestione da parte degli amministratori al di fuori dell'assemblea, ponendosi l'interrogativo se e in quali termini possa sussistere una facoltà dell'organo amministrativo di attuare una comunicazione selettiva (privilegiata e non) verso taluni soci.

⁵ Del medesimo orientamento, *ex multis*, D. Latella, *Informazione societaria e tutela delle minoranze nelle società quotate*, in M. Campobasso (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, I, Utet, Torino, 2014, p. 775; P. Montalenti, in *L'informazione e il diritto commerciale: principi e problemi*; in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 779 ss.; Id., *Investitori istituzionali e gruppi di società*, in, U. Tombari (a cura di), *Informazione societaria e corporate governance nella società quotata*, cit., p. 62.

In particolare, tale rapporto strumentale è stato da sempre valorizzato in relazione all'esercizio del diritto di voto: è innegabile, infatti, che il grado di consapevolezza dell'espressione del voto in sede assembleare non può che essere direttamente proporzionale al livello di completezza e compiutezza dei flussi informativi ai quali accedono i soci.

Tuttavia, relegare il fabbisogno informativo del socio ad una mera funzione necessaria alla manifestazione della volontà nel procedimento deliberativo, risulterebbe, oltre che riduttivo, anche anacronistico; non solo in forza della sussistenza di un diritto autonomo di informazione in capo al singolo socio, ma, soprattutto, considerato che una tale interpretazione sarebbe quanto mai incoerente con la portata sistematica dell'informazione nell'ordinamento giuridico contemporaneo⁶.

Infatti, l'autonomia del diritto di informazione, rispetto ad altri diritti, facoltà o poteri preordinati, assume rilevanza nella sua dimensione ontologica, prima ancora che strumentale.

In primo luogo, l'obbligo generale di informazione preassembleare a carico dell'organo amministrativo e di controllo si traduce nel diritto dei soci di accedere alle informazioni indipendentemente dalla legittimazione ad intervenire in assemblea, stante il disposto di cui all'art. 2370 c.c.⁷. La *ratio* della delegittimazione in assemblea dei soci privi di diritto di voto è quella di inquadrare l'intervento come una prerogativa funzionale al voto, al fine di dotare il procedimento deliberativo di certezza e celerità. Si ritiene che, in assenza di una disposizione del tenore di quella di cui all'art. 2370, co. 1, c.c., si sarebbe dovuto prediligere il riconoscimento in capo agli azionisti privi di voto del diritto di assistere allo svolgimento dell'assemblea (seppur senza prendere parte direttamente alla discussione)⁸; posto che anche il solo fatto di assistere al

⁶ Risultato di un processo pervasivo di regolamentazione e razionalizzazione che, con l'introduzione del T.U.F. (nonché le relative modifiche, non ultime quelle recate dal D. Lgs. 107/2018 in tema di comunicazioni al pubblico) e con la riforma societaria del 2003, ha imposto agli interpreti una mutata qualificazione giuridica della fattispecie, rispetto a quanto storicamente assunto dalla dottrina. Sul punto cfr. C. Angelici, *Note in tema di informazione societaria*, in F. Bonelli, V. Buonocore, F. Corsi, R. Costi, P. Ferro Luzzi, A. Gambino, P.G. Jaeger, A. Patroni Griffi (a cura di), *La riforma delle società quotate*, Giuffrè, Milano 1998, p. 249 ss.; U. Morera, *Sull'informazione pre-assembleare dei soci (art. 130 T.U.F.)*, in *Giur. comm.*, 1998, p. 831 ss.; F. Laurini, *Sub art. 130*, in P. Marchetti, L.A. Bianchi (a cura di), *La disciplina delle società quotate. Commentario*, I, Giuffrè, Milano 1999, p. 1093.

⁷ Si fa riferimento non solo agli azionisti di risparmio, ai quali spetta il diritto "mediato" ex art. 147, co. 4, T.U.F. di informazione sulle operazioni societarie idonee ad influenzare gli andamenti delle quotazioni di mercato della categoria nonché il diritto di visionare i documenti e gli allegati di cui all'art. 2446, co. 1, c.c., ma anche agli azionisti di godimento, legittimati ad acquisire informazioni in ordine all'oggetto dell'assemblea nonostante non dispongano del diritto di intervento.

⁸ Sul tema C. Montagni, *Sub art. 2370*, in G. Niccolini, A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, I, Jovene, Napoli 2004, p. 495; M. Stella Ritcher, *Commento all'art. 2730*, in M. Campobasso, V. Carriello, U. Tombari (a cura di), *Le società per azioni*, I, Giuffrè, Milano 2016, p. 936 ss.

procedimento assembleare consentirebbe al socio di realizzare il proprio interesse di conoscere dinamiche idonee ad incidere sul proprio investimento⁹.

Tanto più ampio è il ventaglio di soggetti potenzialmente portatori di tale interesse, tanto più articolato e dettagliato è il sistema di norme a presidio dell'adeguatezza dei flussi informativi destinati ai soci.

In materia di società quotate, dunque, il legislatore ha predisposto un meccanismo di allocazione efficiente delle informazioni che pone a carico dell'organo amministrativo degli obblighi informativi specifici, *ex artt.* 123-*bis* e 123-*ter* del T.U.F.¹⁰, oppure generici, *ex artt.* 127-*ter* e 125-*ter* T.U.F. La centralità della rilevanza della dimensione qualitativa dell'informazione emerge con particolare rilievo in riferimento al precetto di cui all'art. 125-*ter* T.U.F., che disciplina l'ipotesi di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c.: considerato che la relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta dai soci esercenti il diritto di convocazione *ex art.* 125-*ter*, co. 3, potrebbe risultare tecnicamente carente, gli amministratori (ovvero i sindaci) sono tenuti ad integrarla, ove necessario, con le proprie eventuali valutazioni¹¹.

L'interesse dei soci ad essere informati viene garantito attraverso un reticolato di norme che impongono all'organo amministrativo dei livelli qualitativi dei flussi informativi tali da consentirne l'efficace realizzazione, indipendentemente dai soggetti che hanno dato impulso al procedimento deliberativo.

Trattasi del medesimo interesse che soggiace all'attribuzione (anche) in capo all'azionista dei diritti amministrativi diversi dal voto in caso di azioni costituite in pegno o gravate da usufrutto, ai sensi dell'art. 2352, co. 6, c.c.. Nonostante la sussistenza di vincoli, attraverso la netta distinzione tra diritto di voto, fattore produttivo di valori organizzativi, e gli *altri* diritti amministrativi connessi alla partecipazione, viene implicitamente esaltata la valenza metaorganizzativa di questi ultimi, riconoscendone l'autonoma essenza.

⁹ Del medesimo orientamento M. Centonze, in *L'inesistenza delle delibere assembleari di s.p.a.*, Giappichelli, Torino 2008 p. 29, il quale sostiene tale interpretazione del procedimento deliberativo in forza di un interesse del socio "ad aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze in ordine all'azione della società nella quale egli ha investito parte della propria ricchezza".

¹⁰ Più specificatamente sul tema cfr. D. Caterino, *L'obbligo di redazione della relazione sul governo societario (art. 123-bis, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)*, in N. Abriani, M.S. Ritcher (a cura di), *Codice commentato delle società*, Utet, Torino 2010; R. Rosapepe, *Corretta amministrazione, codici di comportamento e informazione*, in *Riv. soc.*, 2008, p. 181 ss.; A. Blandini, *La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: quel nulla di inesauroibile segreto*, in Aa. Vv., *Studi in onore di U. Belviso*, Cacucci, Bari 2011, pp. 223 ss.

¹¹ G. Dell'Atti, in *La rinuncia all'azione sociale nei confronti degli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè, Milano 2012, p. 201, individua un nesso necessario tra la relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e la valutazione degli stessi da parte dell'organo gestorio, intendendola, in tema di rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, come "valutazione relazionale".

Conclusione a cui si arriva anche se si dovesse prescindere dal momento preassembleare, considerando la funzione informativa del verbale di assemblea¹². L'analiticità del verbale di assemblea, prescritta dal combinato disposto degli artt. 2371 (comma 1), 2375, 2377 (comma 5, n.3) e 2379 ss. c.c., assolve la funzione residuale di tutela dell'interesse informativo di quei soci che non hanno presenziato all'adunanza, la cui attuazione avviene *ex se* ed indipendentemente dall'eventuale impugnazione della delibera¹³.

Ne deriva che l'informazione non si può più inquadrare nel sistema societario esclusivamente come strumento di tutela del "diritto al concorso all'amministrazione" del singolo¹⁴, ma diviene prerogativa dello *status* di socio, qualificata come diritto di rango primario, che si pone a tutela degli interessi del socio.

In sostanza, l'indubbia funzionalità dell'informazione alla partecipazione del socio al procedimento assembleare non ne esaurisce l'essenza, ponendosi in una prospettiva solo potenziale, ma non necessaria. Anzi, si ritiene che il rapporto di complementarietà tra l'informazione ed il diritto di voto (e, in via generale, tutti i diritti amministrativi) sia espressione di un nesso coesenziale che li lega: sono predisposti, cioè, a presidio dell'interesse del singolo socio nella sua dimensione esclusivamente egoistica e non preordinati a realizzare un interesse comune. Quest'ultimo, invece, in entrambe le fattispecie rappresenta non «uno scopo istituzionale ma un limite intrinseco»¹⁵ insito nel contratto sociale.

Orbene, su questi presupposti, il diritto di informazione assume una duplice declinazione: *in primis* costituisce un diritto extrapatrimoniale connesso alla qualità di socio, che trascende la deliberazione assembleare ma che assurge a strumento di tutela

¹² La funzione di certezza giuridica del verbale di deliberazione assembleare, si esplica in termini di controllo e informazione: seppur unanimemente riconosciuta dalla dottrina, ogni autore tende a prediligere la funzione di controllo rispetto quella di informazione e viceversa, a seconda dell'approccio interpretativo. Tra coloro che avvalorano la funzione informativa, *ex multis*, P.G. Marchetti, *I verbali di assemblea e la Consob*, in *Riv. soc.*, 1982, p. 1 ss.; F. Laurini, *Verbalizzazione, controllo di legalità e informazione societaria: il ruolo del notaio*, in *Riv. not.*, 1988, p. 617 ss.; G.A. Rescio, in *Aa. Vv.*, *Diritto delle società di capitali. Manual breve*, Giuffrè, Milano 2005, p. 196; G. Dell'Atti, *La rinuncia all'azione sociale*, cit., p. 202 ss.

¹³ Il verbale rappresenta l'unico documento, attestante quanto accaduto in assemblea, dal quale i soci assenti possono attingere le informazioni necessarie a verificare la legittimità della delibera assembleare, come atto e come procedimento. Ai sensi dell'art. 2377 c.c., il socio assente può eccepire l'annullabilità della delibera solo ove, in possesso delle aliquote che legittimano l'impugnazione, sia dissenziente con il contenuto. In questo senso F. Guerrera, *Il verbale di assemblea*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G. Campobasso*, Utet, Torino 2007, p. 95 ss.

¹⁴ Così M. Foschini, in *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Giuffrè, Milano 1959, p. 86.

¹⁵ In questo senso, R. Costi, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, p. 73 ss., il quale osserva che il diritto di informazione preassembleare costituisce una proiezione di una situazione giuridica obbligatoria che interessa l'organo amministrativo, quasi individuando un rapporto causale di quest'ultima sul primo. Invero, si ritiene che tale rapporto vada invertito: l'obbligo informativo a carico dell'organo di amministrazione rappresenta il contrappeso del potere di gestire la ricchezza altrui, così come il diritto di informazione si configura come necessario contrappeso della estraneità del socio alla gestione di valore conferito a titolo di rischio.

di interessi patrimoniali, e, solo in subordine, si pone in termini accessori rispetto alle prerogative di influenza del socio sull'andamento della società¹⁶.

Tale approccio interpretativo circa il ruolo sistematico che assume l'informazione è lo stesso che ha ispirato la politica legislativa europea in tema di *non financial disclosure*: prima con la Direttiva n. 95/2014 - attuata con il d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 - e da ultimo con la Direttiva n. 828/2017¹⁷, viene predisposto un complesso organico di obblighi¹⁸ finalizzato a fornire agli investitori informazioni in merito all'impatto "sociale" dell'attività d'impresa, al fine di consentire agli *stakeholders* una valutazione comparativa delle strategie gestionali anche sulla scorta della capacità di generare utilità non strettamente economica¹⁹.

L'imposizione di obblighi in tema di informazione non finanziaria, che invero rappresentano dei parametri minimi dei flussi informativi, è frutto di una definitiva presa di coscienza sul piano normativo di quello che, sul piano economico, è stato già da tempo metabolizzato dal mercato: si assiste ad una sempre più nitida interrelazione tra interessi diversi, tale per cui gli interessi plurimi ed eterogeni degli *stakeholders* incidono direttamente sulla configurazione degli interessi degli azionisti²⁰.

3. L'informazione societaria, sia essa *financial* o *non financial*, diventa il tramite attraverso il quale il socio assume o consolida la consapevolezza della propria individualità all'interno di un determinato contesto sociale.

A livello sistematico, l'informazione diviene espressione diretta del riconoscimento dello *status* di socio: la portata che ad essa viene attribuita è, infatti, frutto di un progressivo riconoscimento da parte dell'ordinamento di un interesse ad essere informato, la cui rilevanza è tale da riverberarsi anche nella dimensione morale, oltre che giuridica, del singolo.

¹⁶ In quest'ultima prospettiva, l'informazione si atteggia come strumento di ripristino del fisiologico equilibrio tra proprietà e gestione che caratterizza un assetto organizzativo spersonalizzato e strutturato su un meccanismo di ripartizione delle competenze a compartimenti stagni.

¹⁷ Con la quale viene incentivato l'impegno a lungo termine degli azionisti, anche attraverso l'estensione del giudizio sulla gestione delle società quotate anche ai risultati non finanziari.

¹⁸ Posti a carico degli enti di interesse pubblico ex art. 16, co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e i gruppi di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti e con un bilancio consolidato che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: a) attivo superiore a € 20 milioni; b) totale dei ricavi netti superiore a € 40 milioni.

¹⁹ Sul tema, *ex multis*, E. Bellisario, *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/95/UE*, in G. Cian, A. Maffei Alberti, P. Schlesinger, *Nuove leggi civili commentate*, Cedam, Milano 2017, p. 19 ss.; S. Bruno, *Dichiarazione non finanziaria e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 974 ss.; N. Rondinone, *Interesse sociale vs interesse "sociale" nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 360 ss.; S. Fortunato, *L'informazione non-finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. Comm.*, III, 2019, p. 415 ss.

²⁰ Così N. Rondinone, cit., p. 3; il quale individua in questo elemento uno dei presupposti per il superamento dell'antinomia tra contrattualismo e istituzionalismo. Del medesimo orientamento G. Dell'Atti, cit., p. 197: l'autore individua, nella combinazione della disciplina ex artt. 130 T.U.F. e 65-duodecies ss. del Regolamento Emittenti, un chiaro allineamento della figura del socio con quella dell'investitore.

In particolare, l'informativa non finanziaria realizza uno scopo ulteriore rispetto a quello fisiologico per il quale è stata preordinata: oltre a rendere il socio e gli *stakeholders* consapevoli della condotta socialmente sostenibile dell'impresa di cui essi sono parte, consente agli individui di identificare i propri valori personali nelle politiche sociali aziendali e, dunque, di riconoscersi moralmente all'interno del macro-sistema sociale.

L'investimento diviene, così, strumento economico di realizzazione diretta del proprio interesse etico ed il socio, *in primis*, inizia a valutarlo nella sua dimensione non solo economica, ma anche sociale. Si viene a definire, dunque, una nuova destinazione funzionale dell'investimento azionario.

Ciò implica la necessità di implementare i modelli organizzativi ed indirizzarli sempre più verso una *social sustainability information*. È noto, infatti, che gli orientamenti di consumo di massa nel tempo si siano spostati verso la sostenibilità sociale e culturale, in quanto si è realizzata una responsabilizzazione dell'individuo tale per cui le scelte di consumo vengono ponderate in funzione dei valori morali di cui egli è (o almeno ritiene di essere) portatore.

Diviene così sempre più nitida la correlazione tra mercato, informazione e regolamentazione giuridica, come componenti complementari di una medesima realtà socio-economica in cui l'ordinamento ha il compito di perseguire l'equilibrio tra efficienza ed equità.

Al riconoscimento formale, che avviene, in maniera eteronoma, ad opera dell'ordinamento giuridico, si accosta un riconoscimento "personalistico", la cui matrice è soggettiva e fortemente condizionata dalla percezione intima dei fenomeni sociali.

Il socio è un consociato: la realizzazione dell'essere avviene contestualmente nel microcosmo societario e nel macrocosmo sociale.

4. Allora, il fatto che l'individuo possa riconoscersi moralmente nel proprio investimento consente di definire un nuovo ruolo dell'etica, rispetto all'economia ed al diritto, tale da segnare la definitiva transizione dall'individualismo utilitaristico ad un "utilitarismo collettivo"?

La risposta si ritiene non possa essere netta ed univoca.

Tuttavia, quanto sopra detto, rende evidente che economia e diritto nell'elaborazione delle rispettive teorie e regole non possano prescindere dall'incidenza dell'etica nelle scelte degli operatori; non si può ritenere, quindi, che l'interesse etico possa essere riconosciuto quale comune denominatore in tutte le scelte di investimento.

Ci si trova, dunque, in punto mediano in cui interesse individuale ed interesse collettivo coesistono e rivestono un ruolo complementare nel mercato, in quanto l'uno incrementa l'altro fino ad un punto di equilibrio.

L'interesse economico e l'interesse etico, l'efficienza e l'altruismo, non hanno un punto di equilibrio che li massimizza entrambi. Il punto di incontro tra diritto, economia ed etica va ricercato, invece, nei punti minimi: l'equilibrio tra etica ed economia non si realizza naturalmente; il compito del diritto è quello di regolarne le dinamiche imponendo al mercato l'etica non in maniera assoluta, «ma in una certa misura eticamente giustificata»²¹.

²¹ In questo senso F. Carnelutti, in *Teoria del diritto*, Foro Italiano, Roma 1951, p. 21; E. Bocchini, cit., p. 49, il quale, riprendendo il primo autore, individua su tale presupposto la c.d. "Teoria dell'economia del diritto".